

Dalla Cassazione: responsabilità medica e ruolo delle Linee guida

Autore: Redazione

In: Giurisprudenza commentata

Nell'ambito di una controversia in fatto di **responsabilità medica** - i Giudici di merito avevano condannato un sanitario di Pronto soccorso per le gravissime lesioni cagionate ad un paziente, per aver omesso una corretta diagnosi della malattia, e dunque l'individuazione delle necessità diagnostiche e terapeutiche - la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 37794 del 6 agosto 2018, coglie l'occasione per fornire alcune **indicazioni di ordine metodologico**, onde orientare la valutazione dei Giudici circa la **colpevolezza in ambito medico**.

Linee guida, diverso grado di cogenza

Per quanto concerne, in particolare, le **Linee guida**, si è ripetutamente affermato che esse costituiscono delle raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante una revisione sistematiche della letteratura e delle opinioni scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche. La dottrina epistemologica italiana ha poi osservato, in proposito, che le linee guida possono avere un **diverso grado di cogenza**, presuppongono l'esistenza e la plausibilità di molteplici comportamenti degli esercenti le professioni sanitarie, a fronte della medesima situazione, e sono volte a ridurre la variabilità e soggettivizzazione dei comportamenti clinici.

Non esauriscono il sapere scientifico

Va aggiunto inoltre che le linee guida, di per sé, **non esauriscono il sapere scientifico** che deve trovare ingresso nel processo, poiché se a volte contengono vere e proprie **cautele** - ad esempio quando regolano attività medica pericolosa - in altri casi si sostanziano in **mere regole di giudizio** della perizia del medico. **Non risulta pertanto conforme alla legge la motivazione di una sentenza** - proprio come nel caso di specie - **che si limiti ad enunciare la regola di comportamento desumibile dalle linee guida** (che si assume violata), **senza specificare se si tratti di regola cautelare o di regola di giudizio della perizia del sanitario**.

Ciò a maggior ragione, ora che la Legge Gelli - Bianco ha introdotto una causa di non punibilità riservata alla condotta imperita, e risulta ancora più importante definire con maggior chiarezza possibile ogni segmento del caso concreto e discernere se ci si trovi in presenza di imperizia, piuttosto che di negligenza ed imprudenza.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/dalla-cassazione-responsabilita-medica-ruolo-delle-linee-guida/>